REGIONE LIGURIA

Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Genova,

Prot. n.

Allegati:

Rif.: *del*

Oggetto: Comune di ALASSIO (SV).

Verifica di assoggettabilita' alla V.I.A. per rinforzo strutturale di Passeggiata Cadorna, con realizzazione opere di difesa dell'arenile e della strada soprastante, consistente in un nuovo ampliamento e nella ricostruzione della mantellata nel tratto terminale della scogliera (lato porto), con realizzazione di berme intermedie per ridurre gli effetti di run up delle aree a tergo. Variante 1.

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile SEDE

p.c.

Al Settore Ecosistema Costiero e Acque SEDE

Contributo istruttorio.

Class. 2021/G11.6.8/65
Pratica n. 44.241

Con riferimento alla nota di codesto Settore, assunta a prot. n. 111487 in data 24.03.2021, con la quale è stato richiesto il contributo istruttorio ai sensi del comma 5, art. 19, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. per le opere in oggetto indicate, esaminati gli atti, si fa presente quanto segue.

L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "specifico" per effetto del D.M. 24.11.1952, vincolo imposto a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all'art. 136 del ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i, in quanto la zona ha un "*carattere di bellezza naturale per la vegetazione costituita da pini marittimi, per la conformazione del terreno e per la sua posizione dominate e caratteristica dal mare*".

L'area d'intervento risulta assoggettata altresì al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. a), in quanto territorio costiero compreso in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.

Detta area è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m. - sub assetto insediativo come IS-CE (Insediamenti Sparsi soggetti al regime normativo di Conservazione), art. 48 delle N.d.A.

Con nota regionale prot. n. PG/2020/0307622 datata 25.09.2020 del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, relativa alla valutazione preliminare ex art 6, comma 9, D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i., è stato comunicato che l'intervento di rinforzo strutturale della Passeggiata Cadorna con creazione di opere di difesa dell'arenile e della strada soprastante non deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, posto che lo stesso ha lo scopo di ripristinare le condizioni di idoneità strutturale della Passeggiata e di migliorare il sistema difensivo a protezione

della stessa ed integra e completa il quadro progettuale di precedenti progettazioni già soggette a verifica di assoggettabilità alla VIA, senza modificarne in maniera sostanziale i rapporti con le componenti ambientali marine, con l'indicazione di utilizzare massi calcari.

Gli interventi in esame, in variante al progetto generale come precedentemente valutato, consistono sostanzialmente in:

- intervento 1) modesto ampliamento del piede già previsto, per migliorare l'efficacia dell'intervento e favorire l'accesso dei mezzi per la demolizione delle strutture in calcestruzzo a mare;
- intervento 4) risanamento strutturale del marciapiede a sbalzo con leggero ridimensionamento;
- intervento 6) ampliamento e ricostruzione della mantellata del tratto terminale della scogliera (lato porto) con realizzazione di berme intermedie per ridurre gli effetti di run-up nelle aree a tergo.

Per quanto riguarda l'intervento 1 e 4, le opere prospettate risultano minimali e tali da non incidere sull'intervento generale precedentemente valutato.

Per quanto riguarda l'intervento 6, le opere previste sono limitate ad un solo tratto di 30 mt., poste in aderenza alla roccia affiorante di Capo Santa Croce, ed ancorché incidenti per loro stessa natura sono tali da integrarsi sufficientemente con il contesto morfologico e percettivo che contraddistingue tale area, senza stravolgimenti all'ambito interessato.

Dette opere in variante, necessarie per la conservazione, difesa e sicurezza delle infrastrutture presenti, risultano compatibili con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come da art. 48 - IS-CE (Insediamenti Sparsi soggetti al regime normativo di Conservazione) ed altresì con le motivazioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico di cui al D.M. 24.11.1952 e con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i., a tutela dei valori paesaggistici tuttora presenti e propri del bene pubblico interessato.

Al fine di una maggiore salvaguardia dei valori paesaggistici della costa ligure, lo scrivente Settore prescrive che:

- sia prevista una particolare ed appropriata cura nella scelta dei litotipi da utilizzarsi o da riutilizzare per la realizzazione delle scogliere, litotipi che dovranno avere caratteristiche idonee, quali i calcari, che rientrano nelle unità tettoniche di riferimento caratterizzanti la zona stessa, evitando nel modo più assoluto l'utilizzo di tipi litologici che si differenziano per colorazione e struttura quali il marmo bianco di Carrara ed ect.; eventuali massi di diversa natura potranno essere utilizzati nel nucleo delle stesse scogliere purché siano similari per colorazione;
- per quanto attiene alla messa in opera della specifica scogliera è prevista una flessibilità di tipo planimetrica di più o meno 100 (cento) cm. ed una flessibilità di tipo altimetrica di più o meno 50 (cinquanta) cm.

Ci si riserva in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di prescrivere ulteriori condizioni al fine di mitigare l'intervento stesso.

MF/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Alessandro Croce)